



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 715

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 23.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 25/01/2026: ASD NAUSICAA - ASD SOVERATO FUTSAL

Reclamo proposto da: Soverato Futsal

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD SOVERATO FUTSAL avverso l'esito della gara del 25/01/2026 ASD NAUSICAA CALCIO A 5 - ASD SOVERATO FUTSAL valevole per il Campionato Nazionale di Serie Under 19, Girone T, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Kabba Adam (nato il 16.03.2010) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvisto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. " I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.”;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque e presso il Comitato Regionale è stato confermato che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, era privo dell'autorizzazione ex art.34 NOIF e pertanto ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della ASD NAUSICAA CALCIO A 5 della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara in oggetto.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 570 del 29/01/2026 decide:
a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASD NAUSICAA CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia